



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Osservatorio Fitosanitario
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00102 del 09/06/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 181

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 181/DIR/2026/00104

OGGETTO: Reg. (UE) 2020/1201 – D.Lgs 19 del 02/02/2021 – D.G.R. N. 1075/2025. Prescrizione di misure di eradicazione di n. 4 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Santeramo in Colle (BA) - Area delimitata per "Xylella fastidiosa sottospecie multiplex ST26 – Santeramo in Colle"



Il giorno 09/06/2026,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 178 del 1 aprile 2026 Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Adozione delle modifiche all'articolo 12, comma 14 e all'articolo 23, comma 2, dell'allegato B) alla D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- la D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto 'Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- la D.G.R. n. 545 del 29/04/2026 avente ad oggetto "Proroga dell'Incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Giunta regionale".
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- la Determina dirigenziale n. 51 del 03/05/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione delle emergenze fitosanitarie alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario, rettificata dalla DDS n. 124 del 03/10/2024;
- la DDS n. 146 del 12/08/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione dell'emergenza fitosanitaria *Xylella fastidiosa multiplex* alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario.

VISTI ALTRESÌ

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;



- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- il Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15 maggio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette ai fini del contenimento della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);
- il Reg. (UE) 2024/2507 del 26 settembre 2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;
- il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- la legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- la D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 che ha istituito il regime di aiuto per sostenere



le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli che estirpano le piante infette da *Xylella* e ha approvato i criteri e la metodologia di stima degli indennizzi;

- la D.G.R. n. 903 del 26/06/2025 che ha modificato ed integrato la D.G.R. n. 994/2024;
- la D.G.R. n. 1075 del 29/07/2025 che ha approvato il Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2025-2027;
- la Determina dirigenziale n. 45 del 26/03/2025 di approvazione delle "Procedure operative per la sorveglianza, il campionamento, le analisi diagnostiche e l'applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette nell'ambito del piano per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa*.";
- la Determina del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 29 del 08/04/2024 "Individuazione di focolaio di *Xylella fastidiosa sottospecie multiplex* ST26 in agro di Santeramo in Colle (BA) – Istituzione dell'area delimitata ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, integrata dalla Determina dirigenziale n.91 del 27/07/2024, aggiornata con le Determinine n. 148 del 12/11/2024 , n.198 del 18/12/2024 e n. 106 del 16/06/2025.

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- il MIPAAF con Decreto del 24 gennaio 2022 che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia, ha indicato il CNR e il CREA quali laboratori riconosciuti per la caratterizzazione della sottospecie;
- in Puglia sono presenti aree infette dalle tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa* - *X. f. pauca* - *X. f. multiplex*;
- l'Osservatorio fitosanitario, con determina n. 190 del 12/12/2024, ha affidato, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai seguenti laboratori ufficiali designati e autorizzati ad operare nel territorio regionale e accreditati EN ISO/IEC 17025 o in via di accreditamento:
 - Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo;
 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ.

C_I330 - 0 - 1 - 2026-06-11 - 0019747



- Bari;
- CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano;
- Dipartimento di Scienze Agrarie degli alimenti e dell'ambiente (SAFE) - Univ. Foggia;
- CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) di Bari;
- l'Osservatorio fitosanitario, con determine: n. 54 del 07/04/2025, n. 62 del 15/04/2025 e n. 91 del 19/05/2025, ha aggiudicato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori innanzi citati, per il periodo 2025-2026, in applicazione del Piano di azione approvato con la D.G.R. 1593 del 25/11/2024;
- l'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR è stato individuato come laboratorio nazionale di riferimento nell'ambito del piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa*, approvato con Decreto del Ministro 24 gennaio 2022, conformemente a quanto previsto dall'art. 101 del Reg. (UE) 2017/625 e considerata la presenza nel territorio regionale di 3 sottospecie di *Xylella fastidiosa*, il CNR effettua la caratterizzazione della sottospecie con la PCR in tempo reale sulla base del metodo Dupas et al. 2019 per ogni pianta risultata infetta e la caratterizzazione del genotipo nei nuovi focolai individuati in zona indenne.

PRESO ATTO CHE

- In agro di Santeramo in Colle (BA), a seguito dell'attività di sorveglianza effettuata da ispettori/agenti/assistenti fitosanitari, sono state individuate n° 4 (quattro) piante di mandorlo infette a *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, di cui al seguente rapporto di prova eseguito dal CNR:
 - rapporto di prova 46M/2026 CNR del 07/05/2026;
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Assistenti/Agenti/Ispettori fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentate nell'allegato 1A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le piante infette ricadono nell'area delimitata per "*Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST 26 - Santeramo in Colle", istituita ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, integrata dalla Determina dirigenziale n.91 del 27/07/2024, aggiornata con le Determine n. 148 del 12/11/2024 , n.198 del 18/12/2024 e n. 106 del 16/06/2025.

VERIFICATO CHE

Le zone infette di che trattasi non comportano l'espansione dell'attuale area delimitata "*Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST 26 - Santeramo in Colle".

DATO ATTO CHE



- Nell'area delimitata "*Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST 26 - Santeramo in Colle", si applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all'art. 7 Reg. (UE) 1201/2020;
- ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato "Rimozione delle piante", le misure di eradicazione del patogeno comportano la rimozione immediata dalla zona infetta delle:
 - a. piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato,
 - b. piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo,
 - c. piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario,
 - d. piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata,
 - e. piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli;
- nell'area infetta di 50 metri attorno alle piante infette, qualora sono presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, si applica la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201.

PRESO ATTO

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 000514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;
- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;
- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia



- Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;
- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023;
- ordinanza n. 383/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 99 del 2024;
- ordinanza n. 384/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 185 del 2024;
- ordinanza n. 387/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2023.

VISTE

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte.

RICHIAMATI

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le



misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;

- l'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico nelle quali non sia stata accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;
- il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- il paragrafo 4.5 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia 2025-2027" approvato con D.G.R. N. 1075 del 29/07/2025, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;
- gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza le misure di eradicazione per n° 4 piante infette di cui al rapporto di prova n. 46M/2026 CNR del 07/05/2026 indicato nell'allegato 1/B al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- dovere applicare nelle zone infette di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
- dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli



beneficiari;

- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

Il presente atto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere (cfr. DGR n. 1161 del 7/8/2024 concernente "Approvazione modifiche ed integrazioni alle <Linee guida per la predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale.>, adottate con D.G.R. n. 2100 del 2019" e l'impatto di genere stimato risulta neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Prescrivere nell'agro di Santeramo in Colle (BA) esclusivamente le misure di eradicazione, in quanto essa è inclusa nell'area delimitata "*Xylella fastidiosa sottospecie multiplex* ST26 - Santeramo in Colle" e, come tale non è soggetto all'applicazione né delle misure di contenimento ex art. 13 Reg. UE 1201/2020, né dell'art.8, comma 7 bis, LR n. 4/2017 e smi;
2. di dare atto che le piante infette individuate in agro di Santeramo in Colle (BA) e la rispettive zone infette stabilite ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, vengono evidenziate nell'ortofoto di cui all'allegato 1A, parte



integrante e sostanziale del presente provvedimento e che non comportano un'espansione dell'attuale area delimitata "*Xylella fastidiosa sottospecie multiplex* ST26 - Santeramo in Colle";

3. di stabilire che, qualora ci fosse stato un cambio di proprietà delle particelle, il proprietario riportato nell'allegato 1/B dovrà comunicare tale variazione all'Osservatorio indicando anche il nome del nuovo proprietario, entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, agli indirizzi mail: gestionefitosanitaria@pec.rupar.puglia.it, protocollo@pec.arifpuglia.it, m.cantatore@regione.puglia.it;
4. di prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori nei cui appezzamenti ricadono le piante infette e ai proprietari/conduttori, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nelle zone infette di 50 m attorno alle piante infette, indicati nell'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a. l'estirpazione di n° 4 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST 26;
 - b. l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - c. l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - d. l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - e. l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
5. di applicare nelle zone infette di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
6. di stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:
 - il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF accedendo con le proprie credenziali SPID al



portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);

- nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Dr. Gianvito Ragone dell'Osservatorio fitosanitario (g.ragone@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
- nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
- se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
- nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
- le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF.

7. di stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 4 con la seguente modalità:

- effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati per le specie oggetto di estirpazione contro il *Philaenus spumarius*;
- estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con mezzi meccanici;
- distruggere *in loco* tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico.

8. di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da almeno un Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario che deve:

- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
- verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
- provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e



- indispensabile per il riconoscimento del contributo, laddove previsto;
9. di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta, delle piante ricadenti nei 50 m e di quelle nei 400 m di cui al punto 7;
 10. di stabilire che, qualora il proprietario/conduuttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione della pianta infetta e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto della piante, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscendo alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante;
 11. di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m dal perimetro della zona infetta, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, un contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 e n. 903 del 26/06/2025. Il proprietario può eseguire la richiesta di contributo accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);
 12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione delle piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 e, pertanto, rivestono il carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia;
 13. di trasmettere il presente atto con unica PEC:
 - al Comune di Santeramo in Colle (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduuttori interessati dalle estirpazioni;
 - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate e dall'allegato 1, firmato digitalmente e adottato in unico originale:



- sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irrighe e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Allegato 1.pdf - e21b5cda1e4dfb154c292c73c2131f6b4363c8451822ef6be16725a4e0b398fb
--

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 181/DIR/2026/00104

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa multiplex
Gianvito Ragone
- E.Q. "Programmazione e gestione fitosanitaria"
Anna Percoco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1/A

Costituito da n° 3 (tre) ortofoto

C_I330 - 0 - 1 - 2026-06-11 - 0019747

Comune: SANTERAMO IN COLLE
Foglio: 29
Particelle: 162

Allegato 1A2

Legenda

-  Pianta inibita al contiguo 2026 solo muliplex
-  Buffer 50m-Adoritoraggio 2026 solo muliplex
-  Fodri casali
-  Particelle casali
-  Contro Comuni

In questo documento sono indicate tutte le piante inibite sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirpate

4746100 - 11-90-2026-0019191_C



Comune: SANTERAMO IN COLLE
Foglio: 16
Particelle: 165


Allegato 1A3

Legenda

-  Fianze in base al Contratto 2026 sub. multiplex
-  Buffer 50m-Adoritoraggio 2026 sub. multiplex
-  Fodri casali
-  Particelle casali
-  Contorni Comunali

In questo documento sono indicate tutte le piante infette sinora individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirpate

C_1330_01 - 2026-06-11 - 0019747



AREA DELIMITATA "XYLELLA FASTIDIOSA SOTTOSPECIE -MULTIPLEX ST26 - SANTERAMO" - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2026									
AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATTUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
SANTERAMO IN COLLE	1961964	46M/2026 CNR	07/05/2026	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,75300288	40,79978453	42	1554	CECCA LUCREZIA SERGIO RAFFAELE
SANTERAMO IN COLLE	1961973	46M/2026 CNR	07/05/2026	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,7525243	40,79921906	42	2003	DIGIROLAMO ANNA MARIA GIAMPETRUZZI
SANTERAMO IN COLLE	1961653	46M/2026 CNR	07/05/2026	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,74710959	40,8077621	29	162	FRANCA GIAMPETRUZZI LUIGI
SANTERAMO IN COLLE	1961709	46M/2026 CNR	07/05/2026	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,73588388	40,81898755	16	165	DIFONZO GIUSEPPE MICHELE

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1961964,1961973)									
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI						
SANTERAMO IN COLLE	42	1152	BARBERIO MARIA,FRACCALVIERI ANGELA,						
SANTERAMO IN COLLE	42	1158	PARADISO VITA VIOLETTA,PARADISO DOMENICO,PARADISO ANGELA,						
SANTERAMO IN COLLE	42	1217	LOBEFARO PAOLO						
SANTERAMO IN COLLE	42	133	COLAIEMMA ALESSANDRO,BIZZARRO MARIA, COLAIEMMA ANTONIETTA TECLA,COLAIEMMA GIUSEPPE,COLAIEMMA ANGELA MICHELA,COLAIEMMA CLAUDIO,						
SANTERAMO IN COLLE	42	135	VOLPE VITO,VOLPE NUNZIA						
SANTERAMO IN COLLE	42	137	VOLPE NUNZIA,VOLPE VITO,SILLETTI ANNA VITA MARIA,						
SANTERAMO IN COLLE	42	1554	CECCA LUCREZIA,SERGIO RAFFAELE						

SANTERAMO IN COLLE	42	1561	PARADISO GIULIA
SANTERAMO IN COLLE	42	1562	PARADISO GIULIA
SANTERAMO IN COLLE	42	1563	PARADISO GIULIA
SANTERAMO IN COLLE	42	1617	PERNIOLA FRANCA PAOLA,PASCIUTI GIOVANNA MARIA ROSARIA
SANTERAMO IN COLLE	42	1619	DISANTO CARMELA,MALLARDI NUNZIO,MALLARDI ANNA,MALLARDI VITA LUCIA,
SANTERAMO IN COLLE	42	1697	FIorentINO NUNZIO
SANTERAMO IN COLLE	42	1699	DI GIROLAMO ANNA
SANTERAMO IN COLLE	42	1701	SOLAZZO MARIA
SANTERAMO IN COLLE	42	1826	MALLARDI NUNZIO,
SANTERAMO IN COLLE	42	1827	DISANTO CARMELA,MALLARDI NUNZIO,
SANTERAMO IN COLLE	42	1879	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
SANTERAMO IN COLLE	42	1880	TRAGNI GIUSEPPE,COLAIEMMA ANTONIETTA TECLA,
SANTERAMO IN COLLE	42	1881	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
SANTERAMO IN COLLE	42	1889	MALLARDI ANNA,DISANTO CARMELA,MALLARDI VITA LUCIA
SANTERAMO IN COLLE	42	2003	DIGIROLAMO ANNA MARIA
SANTERAMO IN COLLE	42	2004	DIGIROLAMO ANNA MARIA,
SANTERAMO IN COLLE	42	792	BALDASSARRE GIUSEPPE

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1961653)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	42	1	GIAMPETRUZZI MARIA, GIAMPETRUZZI CHIARA, GIAMPETRUZZI LORENZO, GIAMPETRUZZI MICHELE, GIAMPETRUZZI ANGELO, GIAMPETRUZZI DOMENICA, PETRAGALLO ISABELLA
SANTERAMO IN COLLE	41	1336	BORRELLI LUCIA
SANTERAMO IN COLLE	29	161	FIorentINO IRENE, FIorentINO ROCCO, FIorentINO FRANCESCA, FIorentINO GIOVANNI
SANTERAMO IN COLLE	29	162	GIAMPETRUZZI FRANCA, GIAMPETRUZZI LUIGI
SANTERAMO IN COLLE	29	163	SETTE ANNA VITA, CAPONIO DOMENICO, CAPONIO ANNA
SANTERAMO IN COLLE	28	266	GIAMPETRUZZI DOMENICA, GIAMPETRUZZI CHIARA, GIAMPETRUZZI ANGELO, GIAMPETRUZZI MICHELE, GIAMPETRUZZI LORENZO, PETRAGALLO ISABELLA, GIAMPETRUZZI MARIA
SANTERAMO IN COLLE	28	267	GIAMPETRUZZI ANGELO, PETRAGALLO ISABELLA, GIAMPETRUZZI LORENZO, GIAMPETRUZZI MARIA, GIAMPETRUZZI CHIARA, GIAMPETRUZZI DOMENICA, GIAMPETRUZZI MICHELE

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1961709)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
SANTERAMO IN COLLE	16	165	DIFONZO GIUSEPPE MICHELE,
SANTERAMO IN COLLE	16	216	DIFONZO GIUSEPPE MICHELE,
SANTERAMO IN COLLE	16	234	DIFONZO GIUSEPPE MICHELE,
SANTERAMO IN COLLE	16	276	LELLA FRANCESCO VITO ERASMO,
SANTERAMO IN COLLE	16	360	DIFONZO GIUSEPPE MICHELE,
SANTERAMO IN COLLE	16	75	DIGREGORIO Giulia, SILLETTI Anna Maria

Documento firmato da: SALVATORE INFANTINO In data: 09/06/2026